ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 marzo 1997 *

Nel procedimento C-150/96 P,

Roberto Galtieri, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l'avv. Pietro Cuomo, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, casella postale 221,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 27 febbraio 1996 nella causa T-235/94, Galtieri/Parlamento (Racc. PI pag. II-129),

procedimento in cui l'altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione (relatore), D. A. O. Edward e P. Jann, giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto intitolato «Ricorso d'appello», depositato presso la cancelleria della Corte il 3 maggio 1996, il signor Galtieri ha dichiarato di voler «interporre appello» avverso la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1996, causa T-235/94, Galtieri/Parlamento (Racc. PI pag. II-129; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto ha respinto il suo ricorso diretto, in particolare, all'annullamento della decisione del Parlamento, notificata con lettera 19 gennaio 1994, di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno di famiglia.

2 Quanto al contesto giuridico e ai fatti all'origine della controversia tra il signor Galtieri e il Parlamento, il Tribunale ha constatato quanto segue:

«1. In via di principio, l'agente temporaneo coniugato ha diritto, in forza del combinato disposto dell'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo, rispettivamente: l'"Allegato VII" e lo "Statuto") e dell'art. 21 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA"), a un assegno di famiglia pari al 5% del suo stipendio base. Tuttavia, qualora il coniuge eserciti un'altra attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C3 al terzo scatto, al lordo dell'imposta, l'interessato non percepisce tale assegno salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN").

2. Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene. In forza dell'art. 45 del RAA, l'art. 85 dello Statuto si applica agli agenti temporanei.

3. Il ricorrente, agente temporaneo del Parlamento, è inquadrato nel grado B2 dal mese di luglio 1980. Dal gennaio 1990 egli occupa un posto di amministratore presso il gruppo dei Verdi. Dal mese di luglio 1984 è coniugato con la signora P. che appartiene, anch'essa, al personale delle istituzioni comunitarie.

4. Il ricorrente ha percepito l'assegno di famiglia, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato VII, dal 1° luglio 1984 al 30 novembre 1993 compreso.

5. Dal 1° novembre 1992, la moglie del ricorrente, in servizio presso il Consiglio, è stata inquadrata nel grado C4, quarto scatto. Con decisione del Parlamento 26 novembre 1992, è stata trasferita in quest'ultima istituzione con effetto dal 16 novembre dello stesso anno, senza cambiamento di grado né di scatto. Con decisione del Consiglio 8 dicembre 1992, è stata promossa al grado C3, primo scatto, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1992. Con decisione del Parlamento 1° febbraio 1993, che annulla e sostituisce la decisione 26 novembre 1992, è stata trasferita al Parlamento e inquadrata al grado C3, primo scatto. Infine, in seguito alla comunicazione al Parlamento del calcolo della sua anzianità di scatto, il suo inquadramento è stato modificato ed è stata inquadrata al grado C3, secondo scatto, con decisione del Parlamento 17 febbraio 1993.

6. Il Parlamento, dopo aver ricevuto le informazioni relative alla situazione familiare del ricorrente per l'anno 1993, considerava che egli avesse perso il diritto all'assegno di famiglia dal 1° gennaio 1992 per effetto della promozione retroattiva

di sua moglie al grado C3, da quella data. Il Parlamento decideva quindi di procedere al recupero degli importi, a suo parere indebitamente versati al ricorrente, pari complessivamente a 267 628 BFR. Il ricorrente veniva inizialmente informato di tale decisione mediante trasmissione della copia di una nota del servizio "Statuto e gestione del personale" al servizio "Stipendi", datata 22 novembre 1993, ai termini della quale, a partire dal 1° gennaio 1992, egli non aveva "più diritto all'assegno di famiglia" a seguito della "promozione del coniuge al grado C3, secondo scatto". Successivamente, il capo del servizio "Statuto e gestione del personale", la signora Puech, inviava al ricorrente una lettera in data 19 gennaio 1994, nella quale chiariva che l'importo negativo di 267 628 BFR, figurante sul suo prospetto di retribuzione relativo al mese di dicembre 1993, corrispondeva all'assegno di famiglia che non gli spettava più dal mese di gennaio 1992. In tale lettera, la signora Puech precisava che il recupero dell'importo in questione sarebbe stato scaglionato su un periodo di nove mesi, in ragione di 30 000 BFR per i primi otto mesi, e invitava il ricorrente a contattarla qualora le modalità dello scaglionamento fossero difficilmente conciliabili con la sua situazione personale.

7. Con lettera 25 gennaio 1994, indirizzata alla signora Puech, il ricorrente contestava tale decisione. Il Parlamento confermava la propria posizione con una lettera motivata del 4 febbraio 1994 e il ricorrente presentava, pertanto, con lettera 22 febbraio 1994, reclamo formale ai sensi dell'art. 90 dello Statuto avverso la decisione contenuta nella lettera 19 gennaio 1994. Egli chiedeva l'annullamento di tale decisione e il risarcimento dei danni derivanti dalla stessa.

8. Trattenute mensili di 30 000 BFR venivano effettuate sulla retribuzione del ricorrente per cinque mesi consecutivi, a partire da febbraio 1994».

3 Il ricorso verte esclusivamente sull'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 85 dello Statuto e verrà quindi presa in esame solo la parte della sentenza impugnata che riguarda tale questione.

L'applicazione dell'art. 85 dello Statuto nella sentenza impugnata

4 L'art. 85 dello Statuto così dispone:

«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».

5 Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l'espressione «così evidente» contenuta in tale disposizione non implica che il dipendente che fruisce di pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo. Al contrario, la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire a un dipendente di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione (sentenze del Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-93/92, Burck/Commissione, Racc. PI pag. II-201, punto 29, e 10 febbraio 1994, causa T-107/92, White/Commissione, Racc. PI pag. II-143, punto 33). Il Tribunale ha altresì ricordato che, per valutare se il dipendente interessato abbia fatto uso di una diligenza sufficiente, occorre tener conto della sua capacità di procedere alle necessarie verifiche (sentenza del Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-38/93, Stahlschmidt/Parlamento, Racc. PI pag. II-227, punto 19).

6 Il Tribunale ha poi individuato, al punto 47 della sentenza impugnata, la norma che disciplina la concessione dell'indennità di cui trattasi, vale a dire l'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, ai sensi del quale il dipendente non percepisce l'assegno di famiglia, salvo decisione speciale dell'APN, qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia «redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C3 al terzo scatto, (...) al lordo

dell'imposta», e ne ha concluso, al punto 48, che tale norma doveva essere ritenuta sufficientemente chiara affinché un dipendente di categoria A, che prestava servizio presso le istituzioni comunitarie dal 1980, potesse individuare il massimale oltre al quale perdeva il diritto all'assegno di famiglia, salvo decisione speciale dell'APN. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha contestato che si presupponesse che la retribuzione della moglie gli fosse nota.

7 Il Tribunale ha peraltro ricordato, al punto 49 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale il dipendente che, avendo comunicato con ritardo all'amministrazione un mutamento intervenuto nella sua situazione di famiglia, si è posto con il proprio comportamento in una situazione irregolare non può invocare la propria buona fede allo scopo di essere liberato dall'obbligo di restituire un'indennità che egli ha indebitamente continuato a riscuotere (sentenza White/Commissione, citata, punto 50), ed ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno, comunicare all'amministrazione il mutamento intervenuto nella sua situazione di famiglia, poiché è quest'ultima che determina il diritto all'assegno di famiglia. Ora, egli ha omesso di comunicare al Parlamento la promozione della moglie al grado C4, quarto scatto, avvenuta ad opera del Consiglio dal 1° novembre 1992.

8 Nei punti 50-55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la misura del superamento del massimale nel caso di specie, ponendola a confronto con il superamento riscontrato nella causa White/Commissione, citata, invocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi secondo cui la misura del superamento era così ridotta da non presentare il carattere di un'irregolarità evidente. Il Tribunale, dopo aver stabilito che il superamento ammontava a 87 000 BFR per anno, ha considerato che si trattava di un importo non trascurabile, che non poteva sfuggire a un dipendente di normale diligenza.

9 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 56 della sentenza impugnata, che il ricorrente, facendo uso di una normale diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto dell'irregolarità evidente dei versamenti di cui trattasi e che, di conseguenza, il Parlamento poteva legittimamente procedere al recupero delle somme indebitamente versate a

titolo di assegni di famiglia dal 1° novembre 1992 al 30 novembre 1993. Il Tribunale ha inoltre constatato che il ricorrente si era posto con il proprio comportamento, omettendo cioè di comunicare all'amministrazione la promozione della moglie al grado C4, quarto scatto, avvenuta il 1° novembre 1992, in una situazione irregolare e non poteva pertanto invocare la propria buona fede per essere liberato dall'obbligo di restituire l'indebito.

Il ricorso dinanzi alla Corte

10 Nell'atto d'impugnazione il ricorrente chiede, in particolare, alla Corte di «dichiarare l'appello ricevibile e fondato», di «riformare» la sentenza del Tribunale, di dichiarare fondata l'azione originaria e di annullare, conseguentemente, la decisione del Parlamento contenuta nella lettera 19 gennaio 1994 di recuperare l'importo di 267 628 BFR.

11 Il ricorrente deduce un unico motivo, facendo valere una violazione dell'art. 85 dello Statuto da parte del Tribunale, in quanto esso avrebbe stabilito che «il carattere palesemente evidente» dell'errore, che giustificava l'applicazione dell'art. 85, sarebbe dimostrato dal solo superamento quantitativo del massimale previsto dall'art. 1 dell'Allegato VII dello Statuto.

12 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale avrebbe interpretato la sentenza White/Commissione, sopra citata, sia in modo parziale, in quanto la conclusione in quella causa si fondava su diversi elementi esaminati complessivamente e non su un elemento unico, sia in modo arbitrariamente estensivo, poiché il solo elemento considerato dal Tribunale, vale a dire il superamento quantitativo del massimale, appare come il parametro oggettivo e assoluto per giustificare l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 85 dello Statuto. Secondo il ricorrente, una decisione nella quale viene constatato che un importo di 87 000 BFR dimostra, di per sé, il carattere evidente dell'errore e deve comportare l'applicazione dell'art. 85 non sarebbe in alcun modo motivata e non rispetterebbe i principi relativi all'onere della prova.

13 Il Parlamento conclude che il ricorso è infondato e dev'essere quindi respinto.

Il giudizio della Corte

14 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

15 Dal mero confronto tra la sentenza impugnata e l'esposizione che ne ha fatto il ricorrente risulta che quest'ultimo dà una lettura manifestamente parziale ed errata della sentenza. Infatti, per dimostrare il carattere evidente dell'errore, il Tribunale non si è basato esclusivamente sull'importo del superamento, bensì, da un lato, sulla chiarezza della disposizione contenuta nell'art. 1, n. 3, dell'Allegato VII dello Statuto, sul livello di responsabilità del ricorrente («categoria A») e sulla durata della sua esperienza professionale nelle istituzioni comunitarie («dal 1980»), nonché, dall'altro, sul fatto che il ricorrente aveva omesso di comunicare al Parlamento la promozione di sua moglie.

16 Poiché con il ricorso si afferma che la sentenza impugnata si basa su un unico elemento, laddove risulta da una mera lettura della sentenza stessa che il Tribunale ha preso in considerazione un complesso di circostanze per giungere alla sua decisione, esso dev'essere dichiarato manifestamente infondato e respinto.

Sulle spese

17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata

alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento europeo ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché quest'ultimo è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese del presente procedimento.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 6 marzo 1997

Il cancelliere — Il presidente della Prima Sezione

R. Grass — L. Sevón